

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 125, 674, 756,
776, 1027, 1079 e 1093 in
materia di prostituzione**

ottobre 2008
n. 62



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 125, 674, 756,
776, 1027, 1079 e 1093 in
materia di prostituzione**

Ottobre 2008
n. 62

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEGLI AA.SS. NN. 125,674,756,776,1027,1079 E 1093	9
1. A.S. 125 "Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione" (Poretti e Perduca)	11
2. A.S. 674 "Disposizioni in materia di prostituzione" (Franco Paolo).....	11
3. A.S. 756 "Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari" (Stiffoni)	12
4. A.S. 776 "Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale" (Della Monica e altri)	13
5. A.S. 1027 "Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione" (Musso).....	14
6. A.S. 1079 "Misure contro la prostituzione" (Governo)	15
7. A.S. 1093 "Norme in materia di prostituzione" (Serra e altri).....	15
SCHEDA DI LETTURA DELL'A.S. N. 1079	17
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 <i>(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 4 <i>(Norme finanziarie e abrogazioni)</i> Scheda di lettura.....	33

Premessa

Il presente *dossier* illustra il contenuto degli AA.SS. nn. 125, 674, 756, 776, 1027, 1079 e 1093, che le commissioni riunite 1^a e 2^a, alle quali i suddetti disegni di legge sono stati assegnati in sede referente, hanno deliberato di esaminare congiuntamente.

Esso si articola in due parti.

La prima parte reca la sintesi di tutti i disegni di legge in esame.

La seconda parte reca le schede di lettura relative al solo A.S. 1079, di iniziativa governativa.

L'**A.S. 125**, recante "*Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione*" (Poretti e Perduca), è stato presentato in data 29 aprile 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 1 del 29 aprile 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 25 giugno 2008, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze) e 12^a (Sanità).

L'**A.S. 674**, recante "*Disposizioni in materia di prostituzione*" (Franco Paolo), è stato presentato in data 22 maggio 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 7 del 27 maggio 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 24 giugno 2008, con pareri delle commissioni 3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanità) e Questioni regionali.

L'**A.S. 756**, recante "*Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari*" (Stiffoni), è stato presentato in data 10 giugno 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 16 del 11 giugno 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 26 giugno 2008, con pareri delle commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio) e 12^a (Sanità).

L'**A.S. 776**, recante "*Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale*" (Della Monica e altri), è stato presentato in data 12 giugno 2008, annunciato nella seduta pomeridiana n. 19 del 12 giugno 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 1 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali.

L'**A.S. 1027**, recante "*Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione*" (Musso), è stato presentato in data 17 settembre 2008, annunciato nella seduta pomeridiana n. 58 del 17 settembre 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 1 ottobre 2008, con

pareri delle commissioni 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità) e Questioni regionali.

L'A.S. 1079, recante "*Misure contro la prostituzione*" (presentato dal Ministro per le pari opportunità e dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e finanze), è stato presentato in data 6 ottobre 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 66 del 7 ottobre 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 21 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio) e 11^a (Lavoro).

L'A.S. 1093, recante "*Norme in materia di prostituzione*" (Serra e altri), è stato presentato in data 7 ottobre 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 68 dell'8 settembre 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 23 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro) e Questioni regionali.

**SINTESI DEGLI AA.SS. NN. 125,674,756,776,1027,
1079 E 1093**

1. A.S. 125 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE" (PORETTI E PERDUCA)

L'A.S. 125 è composto da tre articoli. L'**articolo 1** definisce la prostituzione come attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti, riconosciuta dal provvedimento in esame. Esso provvede inoltre ad abrogare interamente la legge Merlin. L'**articolo 2** autorizza la prestazione di servizi sessuali remunerativi in forma autonoma, dipendente o associata e stabilisce che i relativi contratti non presentano una causa illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c. (secondo il quale la causa del contratto è illecita, con conseguente nullità del contratto *ex art. 1418*, secondo comma, c.c. - quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume). L'**articolo 3** prevede l'adozione (1) di un regolamento recante la disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione dei servizi sessuali remunerativi; (2) di un altro regolamento recante le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari.

2. A.S. 674 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE" (FRANCO PAOLO)

L'A.S. 674 è composto da 14 articoli suddivisi in 5 capi. Il Capo I reca le disposizioni generali e di carattere penale. In particolare, l'**articolo 1** vieta l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e lo consente, ad alcune condizioni, nelle abitazioni private, previa comunicazione al questore. Il questore deve accertare che la prostituzione sia esercitata in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, siti in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La persona richiedente deve presentare un certificato attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. La persona richiedente viene iscritta in apposito registro istituito presso la questura, con conseguente comunicazione all'azienda sanitaria locale e all'amministrazione tributaria. L'**articolo 2** prevede sanzioni penali nei confronti di chi (1) esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico; (2) ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico; (3) esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza essere iscritto nel relativo registro; (4) esercitando la prostituzione, non si sottopone ad accertamenti sanitari periodici; (5) eserciti la prostituzione, nonostante gli sia stata accertata una patologia a trasmissione sessuale. Al cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai numeri 1, 2 e 3 è revocato il permesso di soggiorno ed è espulso. L'**articolo 3** inasprisce le pene per il reati di prostituzione minorile. L'**articolo 4** prevede un'aggravante per l'associazione a delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. L'**articolo 5** estende la disciplina per la protezione di coloro che

collaborano con la giustizia a coloro che collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli artt. 416 e 600-*bis* c.p., quando l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. L'**articolo 6** prevede alcune cause di non punibilità per i reati di cui alla legge Merlin. Il Capo II reca interventi a carattere preventivo e sanitario. In particolare, ai sensi dell'**articolo 7** le ASL devono effettuare visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione. L'**articolo 8** prevede invece che il presidente del tribunale possa disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione. Il Capo III, composto dal solo **articolo 9**, reca interventi in materia di ordine pubblico. Esso demanda al Ministro dell'interno l'adozione delle misure necessarie al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione. Esso prevede inoltre l'istituzione di gruppi speciali interforze Arma dei carabinieri/Polizia di Stato/Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il Capo IV reca interventi di carattere sociale. L'**articolo 10** prevede misure di sostegno e progetti a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione. L'**articolo 11** prevede che i redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione siano soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Capo V reca le disposizioni finali. L'**articolo 12** prevede che il Governo presenti una relazione annuale al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione. L'**articolo 13** reca la copertura finanziaria. L'**articolo 14** abroga il divieto di esercizio di case di prostituzione di cui alla legge Merlin.

3. A.S. 756 "MISURE CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI" (STIFFONI)

L'A.S. 756 è composto da 8 articoli. L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione del provvedimento. L'**articolo 2** pone in capo alla persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento l'obbligo, sanzionato penalmente, di esigere dal cliente il pagamento del compenso previsto prima dell'effettuazione della prestazione. L'**articolo 3** pone in capo alla persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento l'obbligo, sanzionato penalmente, di sottoporsi a visite mediche di controllo periodico e di esibire il relativo certificato medico al cliente prima dell'effettuazione della prestazione. L'**articolo 4** prevede, in caso di recidiva nelle violazioni di cui agli artt. 2 e 3, aggravamenti di pena, nonché l'espulsione del cittadino extracomunitario. L'**articolo 5** prevede che la persona "*tratta in arresto ai sensi dell'articolo 3*" sia sottoposta a visita medica ed

eventualmente trasferita in apposita struttura sanitaria esterna all'istituto penitenziario. L'**articolo 6** prevede l'istituzione presso ciascuna ASL di apposite sezioni sanitarie per l'effettuazione delle visite mediche sulle persone che esercitano la prostituzione. L'**articolo 7** prevede misure di protezione in favore della persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento, che sia sottoposta a forme di sfruttamento e ne presenti denuncia scritta, indicando i dati anagrafici dei responsabili o comunque ogni informazione in suo possesso atta a procedere alla loro identificazione. L'**articolo 8** istituisce, presso l'Arma dei carabinieri, il Centro antisfruttamento, con compiti di raccolta delle denunce e di supporto all'attività di repressione dei reati di cui al provvedimento in esame.

4. A.S. 776 "DISCIPLINA DEI REATI CONNESSI CON IL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE E MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE" (DELLA MONICA E ALTRI)

L'**A.S. 776** è composto da 13 articoli. L'**articolo 1** prevede che regioni e enti locali promuovano interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle vittime della prostituzione minorile, della prostituzione coattiva, dell'induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione. L'**articolo 2** prevede che i comuni promuovano forme di consultazione allo scopo di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale riconducibili alle attività di prostituzione e conseguentemente adottino le misure necessarie consentite dalla legislazione vigente. Esso prevede poi l'istituzione in ogni provincia del "referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta", per facilitare i rapporti con i rappresentanti delle organizzazioni *no profit* e degli enti locali operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale. L'**articolo 3** introduce modifiche al codice penale, da un lato disciplinando, in maniera più puntuale, alcune fattispecie già previste e autonomamente punite (prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico), dall'altro enucleando nuove ipotesi di reato (prostituzione coattiva, reclutamento, induzione e lo sfruttamento della prostituzione), che vanno a sostituire le fattispecie attualmente disciplinate dalla legge Merlin. Esso prevede poi un'aggravante speciale del reato di associazione per delinquere, quando l'associazione è finalizzata a commettere delitti in materia di prostituzione. L'**articolo 4** prevede una causa di non punibilità per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, comodato, uso, usufrutto o abitazione a persona che vi eserciti la prostituzione in forma individuale, volontaria ed indipendente, purché l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi. L'**articolo 5** apporta modifiche al codice di

procedura penale, coordinando la legislazione previgente con i nuovi delitti introdotti. L'**articolo 6** inserisce, tra le misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, nei confronti dei soggetti indiziati di essere socialmente pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minori. L'**articolo 7** prevede l'estensione, anche ai casi di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione della prostituzione, delle ipotesi di responsabilità da reato della persona giuridica. L'**articolo 8** prevede l'estensione anche ai delitti di prostituzione minorile, prostituzione coattiva, induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione, della disciplina antimafia in tema di confisca come misura di sicurezza (confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica). L'**articolo 9** prevede l'applicazione anche ai detenuti o internati per i delitti di prostituzione coattiva dell'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, secondo cui la concessione di misure alternative o di benefici penitenziari è preclusa qualora emergano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. L'**articolo 10** introduce modifiche alla legge Merlin, rimodulando la fattispecie di adescamento in modo tale che venga punita la condotta di chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offra attività di prostituzione in modo molesto o indecente e prevedendo, per tale illecito amministrativo, un aumento della sanzione base. Viene introdotto il divieto di prostituzione nei luoghi pubblici che circondano - o sono adiacenti a - istituti scolastici, luoghi di culto, ospedali, cliniche o istituti residenziali di cura. Sanzioni amministrative vengono previste anche nei confronti di coloro i quali, nei luoghi suddetti, richiedono o accettano l'offerta dell'attività di prostituzione. In conseguenza della codificazione operata dall'art. 3 del disegno di legge in esame, l'**articolo 11** abroga le fattispecie di reato previste dalla legge Merlin, ad eccezione di quelle che riguardano la proprietà e la gestione di case di prostituzione. L'**articolo 12** reca la copertura finanziaria. L'**articolo 13** disciplina l'entrata in vigore.

5. A.S. 1027 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA PROSTITUZIONE" (MUSSO)

L'**A.S. 1027** è composto da 12 articoli. L'**articolo 1** vieta l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, permettendo invece che esso possa svolgersi in luoghi privati, previa comunicazione al questore e iscrizione in un apposito registro. In deroga al principio generale, l'**articolo 2** dà facoltà ai comuni di individuare aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali l'esercizio della prostituzione è consentito e regolato. L'**articolo 3** prevede pene pecuniarie per le persone dedite alla prostituzione nei luoghi pubblici e per i loro clienti

nonché per chi non ottempera all'obbligo degli accertamenti medici. L'**articolo 4** stabilisce che la pubblicità dell'attività di prostituzione è consentita esclusivamente attraverso la stampa e i sistemi informatici. L'**articolo 5** prevede pene detentive per le persone dedite allo sfruttamento della prostituzione e ad altri reati connessi. L'**articolo 6** prevede alcuni casi di non punibilità. L'**articolo 7** impone a chi esercita la prostituzione di sottoporsi ad accertamenti sanitari periodici. L'**articolo 8** prevede l'istituzione presso le questure di nuclei specializzati nella repressione dei reati connessi all'esercizio della prostituzione. Ai sensi dell'**articolo 9**, i gettiti delle pene pecuniarie confluiscono in fondi gestiti dalle regioni e finalizzati alla prevenzione e al recupero delle persone che esercitano la prostituzione. L'**articolo 10** prevede che il reddito dell'attività di prostituzione sia assoggettato all'imposizione fiscale sui redditi e sul valore aggiunto. L'**articolo 11** prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per le pari opportunità. L'**articolo 12** abroga la legge Merlin.

6. A.S. 1079 "MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE" (GOVERNO)

L'**A.S. 1079** è composto da 4 articoli. L'**articolo 1** introduce il reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, punendo con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro sia chi esercita la prostituzione sia i clienti. L'**articolo 2** sostituisce l'art. 600-*bis* c.p., in materia di prostituzione minorile, e prevede il rimpatrio assistito per i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione in Italia. L'**articolo 3** introduce un'aggravante speciale del delitto di associazione per delinquere, quando l'associazione è finalizzata a commettere delitti in materia di prostituzione. L'**articolo 4** reca disposizioni di carattere finanziario e un'abrogazione.

7. A.S. 1093 "NORME IN MATERIA DI PROSTITUZIONE" (SERRA E ALTRI)

L'**A.S. 1093** è composto da 6 articoli. L'**articolo 1** prevede che regioni ed enti locali, al fine di promuovere la cessazione dell'attività di prostituzione, favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che svolgono tale attività. Esso prevede inoltre che le persone che, cessando l'attività di prostituzione, indichino espressamente i nomi di coloro che le abbiano indotte a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero mediante abuso di una situazione di necessità, ovvero che abbiano tratto profitto dalla loro attività di prostituzione, non siano punibili per i reati commessi nell'esercizio della prostituzione, o per l'eventuale ingresso illegale nel territorio dello Stato, e possano ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Analogamente a quanto operato dall'A.S. 776, l'**articolo 2** introduce nel codice penale i reati di prostituzione coattiva e di reclutamento, induzione e

sfruttamento della prostituzione. Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 dell'A.S. 776, l'**articolo 3** prevede l'estensione, anche ai casi di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione della prostituzione, delle ipotesi di responsabilità da reato della persona giuridica. L'**articolo 4** prevede sanzioni pecuniarie per chi eserciti la prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per chi, nei medesimi luoghi, solleciti o richieda prestazioni sessuali in cambio di remunerazione o promessa di remunerazione. L'**articolo 5** autorizza l'esercizio della prostituzione in private dimore. Conseguentemente alla codificazione operata dall'art. 2 del disegno di legge in esame, l'**articolo 6** abroga le fattispecie di reato previste dalla legge Merlin, ad eccezione di quelle che riguardano la proprietà e la gestione di case di prostituzione.

SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. N. 1079

Articolo 1

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da euro 200 a euro 3.000.

Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta».

L'**articolo 1**, composto da un unico comma, introduce il reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, punendo con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro sia chi esercita la prostituzione sia i clienti.

Attualmente, il compimento di atti sessuali per venalità al di fuori di ogni attività di sfruttamento ed agevolazione non costituisce reato.

Si ricorda infatti che la legge 20 febbraio 1958, n. 75¹ (legge Merlin) ha disposto la chiusura delle case di prostituzione, vietato l'esercizio di tali case nel territorio dello Stato e sanzionato penalmente lo sfruttamento e l'agevolazione della prostituzione in diverse forme. In particolare, l'art. 3 di tale legge punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000:

1) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la

¹ "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

prostituzione ovvero si intrometta per agevolare la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Il successivo art. 5 (del quale l'art. 4, comma 2, del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione) prevede invece la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Si ricorda poi la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. In particolare, essa, nel modificare profondamente i delitti contro la libertà individuale, ha sostituito l'art. 600 c.p., in materia di riduzione in schiavitù. Tale disposizione, nel testo ora vigente, punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Se i fatti predetti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La suddetta legge 228/2003 ha sostituito anche l'art. 601 c.p., relativo alla tratta di persone. Tale disposizione, nel testo novellato, punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Se i delitti in questione sono diretti allo sfruttamento della prostituzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Per quanto riguarda la prostituzione minorile, si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 2 del disegno di legge in esame.

Nel valutare il quadro normativo attualmente riferibile alla prostituzione c.d. di strada, si tengano inoltre in considerazione l'art. 527 c.p., che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, e l'art. 726 c.p., che prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda da euro 10 a euro 206 per chi, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza.

La nuova fattispecie di reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico viene collocata nell'art. 1 della suddetta legge Merlin.

A tal proposito, si ricorda che in giurisprudenza sono rinvenibili sentenze che individuano il bene protetto dalla legge Merlin nel buon costume e nella moralità pubblica (ad esempio, Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2002, n. 17717) e altre secondo le quali il bene protetto sarebbe invece la libera determinazione della donna anche nel prostituirsi (ad esempio, Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2004, n. 35776).

Tracce di tale ambivalenza sono presenti anche nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, secondo il quale "*Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza Con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale*".

L'art. 1 della legge Merlin è attualmente costituito da un unico comma che vieta l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Ad esso vengono aggiunti due nuovi commi.

Il nuovo secondo comma punisce con l'arresto da 5 a 15 giorni e con l'ammenda da 200 a 3000 euro chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- esercita la prostituzione ovvero
- invita ad avvalersene.

Quella di cui si prevede l'introduzione è dunque una contravvenzione.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 39 c.p., i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 17, le pene principali stabilite per i delitti sono: l'ergastolo; la reclusione e la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono invece, per l'appunto, l'arresto e l'ammenda.

In merito alla differenza tra delitti e contravvenzioni, si ricorda che, per quanto concerne l'elemento soggettivo, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Nelle contravvenzioni, invece, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

Per quanto concerne i concetti di luogo pubblico e luogo aperto al pubblico, si ricorda che secondo la giurisprudenza, si considera luogo pubblico quello accessibile a tutti, come una pubblica via; aperto al pubblico quello al quale il pubblico può accedere solo in determinati momenti o a determinate condizioni. Nella definizione di "luogo aperto al pubblico" rientra anche un ambiente privato, la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto. (ad esempio, un circolo privato).

Si consideri l'opportunità di valutare il rapporto intercorrente tra la contravvenzione in esame e i reati già previsti dall'ordinamento. Alcune delle condotte sussumibili nella nuova fattispecie sembrerebbero già sanzionabili penalmente, a volte in maniera più severa di quanto non preveda il disegno di legge in esame (con possibili problemi di coordinamento).

Ad esempio, l'esibizione della nudità in pubblico (spesso connessa con l'esercizio della prostituzione) può già attualmente configurare atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p. o, addirittura, atti osceni in luogo pubblico ex art. 527 c.p..

Il fatto di consumare un rapporto sessuale in luogo pubblico, aperto al pubblico o anche esposto al pubblico (quali, ad esempio, un'autovettura², un campo adiacente una pubblica strada³, un cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada⁴, ecc.) già configura il più grave reato di atti osceni in luogo pubblico.

Si consideri altresì l'opportunità di valutare la formulazione della norma incriminatrice in esame alla luce del principio di tassatività o determinatezza della norma penale, con particolare riferimento alla condotta consistente nell'invito ad avvalersi della prostituzione.

Come suggerito dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ)⁵, sarebbe infine opportuno valutare l'impatto che l'introduzione della fattispecie di reato in esame potrebbe avere sull'attività delle forze dell'ordine, degli uffici giudiziari e sulla durata dei procedimenti giurisdizionali. Tale valutazione dovrebbe riguardare anche le implicazioni di carattere finanziario. Si consideri, ad esempio, che una parte consistente dei soggetti che esercitano la prostituzione sono di nazionalità straniera e che ciò potrebbe determinare, ad esempio, un aumento delle spese di traduzione.

² Fra le tante, Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 1999, n. 4337.

³ Cass. pen., sez. III, 12 giugno 1984.

⁴ Cass. pen., sez. III, 13 novembre 1985.

⁵ Il 13 settembre 2005, il CEPEJ ha approvato un documento, denominato "Programma Quadro", recante una serie di linee di azione di cui si suggerisce l'adozione agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di consentire che ogni processo si svolga entro un limite temporale (non semplicemente ragionevole, bensì) ottimale e prevedibile *ex ante*. La linea d'azione 2 prevede interventi sulla qualità della legislazione. In particolare, secondo il CEPEJ, il legislatore dovrebbe effettuare *ex ante* una valutazione dell'impatto che l'approvazione di ogni disegno di legge potrebbe avere sull'attività degli uffici giudiziari e sulla durata dei procedimenti giurisdizionali.

Il nuovo terzo comma prevede la medesima pena per chi, nei medesimi luoghi:
- si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione
ovvero
- le contratta.

Secondo la relazione illustrativa, se la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la esercita e chi se ne avvale (il cliente).

Sarebbe opportuno valutare la formulazione della norma incriminatrice in esame alla luce del principio di tassatività o determinatezza della norma penale, con particolare riferimento alla condotta consistente nella contrattazione di prestazioni sessuali.

Articolo 2

(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. - (*Prostituzione minorile*).

– È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa. Se l'autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi».

2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.

L'**articolo 2**, composto da due commi, sostituisce l'art. 600-*bis* c.p., in materia di prostituzione minorile, e prevede il rimpatrio assistito per i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione in Italia.

Il **comma 1** sostituisce l'art. 600-*bis* c.p. in materia di prostituzione minorile.

La relazione illustrativa afferma che la riscrittura dell'articolo in questione è effettuata tenendo conto degli obblighi assunti con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e non ancora ratificata dall'Italia.

Nel corso dell'audizione sulle politiche del Governo in materia di contrasto alla prostituzione minorile innanzi alla Commissione parlamentare per l'infanzia del 9 ottobre 2008, il Ministro per le pari opportunità Carfagna ha dichiarato che il Ministero delle pari opportunità, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia stanno lavorando alla predisposizione del disegno di legge di ratifica della suddetta Convenzione e ha anticipato quanto segue: *"Molte previsioni saranno dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna, quali l'introduzione di una disciplina speciale della prescrizione per i reati di sfruttamento sessuale, tratta, abuso sessuale, prostituzione commessi in danno di minori, e l'estensione dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della vittima - già prevista per la violenza sessuale relativamente a vittima minore di 14 anni - ai reati di schiavitù, di tratta, di prostituzione minorile, di sfruttamento sessuale commessi in danno di minori. Ulteriori modifiche riguardano il sistema delle indagini e le modalità di svolgimento del processo penale, con riferimento in particolare alla registrazione e alla raccolta di dati, al monitoraggio del fenomeno e, soprattutto, alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati, quali quelli commessi attraverso internet. Il disegno di legge di ratifica costituirà un ulteriore strumento per elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento sessuale e all'abuso sessuale di minori, per affrontare in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale"*⁶.

L'art. 600-*bis*, inserito dalla legge 3 agosto 1998, n. 269⁷ e già modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38⁸, attualmente punisce:

(1) con la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da euro 15.493 a euro 154.937 chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione (comma primo);

(2) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a euro 5.164, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica (comma 2). Se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni, si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni (comma terzo). Se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Il nuovo art. 600-*bis* c.p.:

⁶ Commissione parlamentare per l'infanzia, resoconto stenografico della seduta del 9 ottobre 2008 (bozza non corretta, rinvenibile sul sito istituzionale del Parlamento).

⁷ "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

⁸ "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

- amplia l'ambito di applicazione del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, ricomprendendovi anche la condotta di chi recluta il minore e di chi gestisce, organizza, controlla o trae altrimenti profitto dalla prostituzione minorile (comma primo);
- arrotonda la pena pecuniaria per il suddetto reato (multa da euro 15.000 a euro 150.000, invece che da euro 15.493 a euro 154.937) (comma primo);
- estende l'ambito di applicazione del reato di atti sessuali con minore in cambio di denaro o altra utilità economica anche al caso in cui il denaro o l'altra utilità economica siano stati solamente promessi (comma secondo);
- aumenta il massimo edittale della pena detentiva per il reato di atti sessuali con minore da 3 a 4 anni (consentendo così l'arresto facoltativo in flagranza e l'emissione di misure cautelari custodiali) e contestualmente riduce la relativa pena pecuniaria (multa da euro 1500 a euro 6000, invece che multa non inferiore a euro 5164) (comma secondo);
- modifica l'aggravante di cui al terzo comma (commissione del fatto nei confronti di persona che non abbia compiuto i 16 anni), (i) rendendola applicabile anche al reato di induzione alla prostituzione; (ii) trasformandola da circostanza autonoma a circostanza ad effetto speciale (aumento della pena ordinaria da un terzo alla metà); (iii) introducendo il divieto di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti (fatta eccezione per le circostanze attenuanti di cui agli artt. 98 e 114 c.p.) e prevedendo il regime speciale di calcolo delle variazioni di pena dovute al concorso di possibili attenuanti, secondo cui le diminuzioni operano non già sulla pena base ma su quella risultante dall'applicazione dell'aggravante.

Si ricorda che l'art. 98 c.p. prevede un'attenuante per la minore età del colpevole mentre l'art. 114 c.p. prevede che il giudice possa diminuire la pena: a) se ritiene che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato stesso; b) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da qualcuno che esercitava nei suoi confronti un'autorità o una vigilanza; c) per la persona in stato di infermità o deficienza psichica; d) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da un genitore.

Il nuovo art. 600-bis c.p. prevede inoltre modifiche all'attenuante di cui al quarto comma (nel caso in cui l'autore del fatto sia a sua volta un minore). In particolare, il quarto comma riferisce tale attenuante ai fatti di cui al secondo e terzo comma. Considerato che il terzo comma reca una aggravante dei fatti del primo e del secondo comma, sarebbe opportuno verificare il coordinamento interno delle disposizioni in questione.

Il **comma 2** prevede il rimpatrio assistito per i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione in Italia.

La procedura di rimpatrio deve svolgersi nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore.

È da ritenere che, nel parlare di minori stranieri, il comma in esame intenda riferirsi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nell'accezione accolta dal decreto legislativo 286/1998 cui il comma in esame fa rinvio.

A tal proposito si ricorda che, nel corso dell'audizione sulle politiche del Governo in materia di contrasto alla prostituzione minorile innanzi alla Commissione parlamentare per l'infanzia del 9 ottobre 2008, il Ministro per le pari opportunità ha dichiarato di ritenere opportuno che il rimpatrio assistito sia esteso anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della Convenzione sui diritti del fanciullo e di avere proposto a tal fine un emendamento all'A.S. 733, recante "*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*", attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁹, non è consentita l'espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Il successivo art. 33, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo 286/1998, prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio.

Tale provvedimento è adottato dal Comitato per i minori stranieri, composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

I compiti del Comitato sono regolati dal D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535¹⁰.

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 535/1999 stabilisce che per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del

⁹ "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

¹⁰ "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al D.P.C.M.. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere, e), f) e g), del D.P.C.M., la Commissione, tra le altre cose:

- 1) accerta lo *status* del minore non accompagnato;
- 2) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
- 3) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati.

Infine, l'art. 7 del D.P.C.M. afferma che il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. Salva l'applicazione delle misure di accoglienza previste dall'art. 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna devono cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

La portata del comma in esame non è chiara, alla luce delle due interpretazioni che parrebbero possibili.

Se la ratio è quella di prevedere la possibilità che il minore non accompagnato che esercita la prostituzione in Italia venga rimpatriato (laddove ciò corrisponda al suo migliore interesse), il comma in esame non parrebbe determinare alcuna modifica sostanziale, in quanto tale possibilità è già prevista per tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dal fatto che essi si prostituiscono o meno.

Se invece si ritiene che i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione devono sempre essere rimpatriati (anche quando il rimpatrio sia contrario al loro interesse), la disposizione in esame porrebbe dei problemi di compatibilità con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (impegni che, peraltro, la disposizione in esame dichiara espressamente di voler onorare).

Procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione saranno stabilite con regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia.

Tale regolamento deve essere emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si rileva che la celerità del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito non dovrà portare ad una compressione delle garanzie per il minore.

Si segnala fin d'ora che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del disegno di legge in esame, dall'attuazione del comma 2 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 600-*bis* ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo».

L'**articolo 3**, composto da un unico comma, introduce un'aggravante speciale del delitto di associazione per delinquere, quando l'associazione è finalizzata a commettere delitti in materia di prostituzione.

L'art. 416 c.p. attualmente prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'articolo in esame prevede l'aggiunta di un nuovo comma, ai sensi del quale se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'art. 600-*bis* ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma (promozione o costituzione dell'associazione) e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (partecipazione all'associazione).

Articolo 4

(Norme finanziarie e abrogazioni)

1. Dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.

L'**articolo 4**, composto da due commi, reca disposizioni di carattere finanziario e un'abrogazione.

Il **comma 1** stabilisce che:

- alle attività previste dal provvedimento in esame le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- dall'attuazione del comma 2 dell'art. 2 - che, come si è visto, prevede il rimpatrio assistito per i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la relazione tecnica, poiché il provvedimento di rimpatrio assistito è adottato dal Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presso il quale ha sede (ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 96) e trattandosi, pertanto, di procedura utilizzata mediante risorse di personale e mezzi esistenti, si potrebbe affermare "*con certezza*" che l'art. 2, comma 2, non introduce nuove spese a carico della finanza pubblica.

Sempre secondo la relazione tecnica, con l'entrata in vigore della prevista procedura semplificata ed accelerata, la spesa dovrebbe addirittura subire una riduzione.

Il **comma 2** abroga l'art. 5 della legge Merlin, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila le persone dell'uno e dell'altro sesso:

- 1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione"
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008"
54	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
55	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari
56	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in materia di disciplina dell'attività venatoria
57	Dossier	Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare
59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano
61	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1152 "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".